



STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

Dr. Ida Zaccardi • Dr. Dario Statera • Dr. Carlo Costantini • Dr. Sergio Coria
Dr. Fabio Larussa • Rag. Eugenio Moretti • Dr. Alessandro Gianfrancesco • Dr. Francesco Basile

Roma, 1/3/2007

BOLLETTINO INFORMATIVO n.3/2007

Rimborso dell'IVA sulle auto

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto il modello che dovrà essere utilizzato per richiedere il rimborso dell'IVA assolta sull'acquisto, leasing o noleggio e sulle spese di impiego (comprese quelle per l'acquisto di carburanti e lubrificanti), custodia, manutenzione e riparazione di auto, ciclomotori e motocicli a seguito della sentenza della Corte di Giustizia U.E. del 14 settembre 2006. Ricordiamo che l'istanza dovrà essere presentata (ovviamente soltanto in via telematica) entro il prossimo 16 aprile.

Il rimborso riguarda tutti gli acquisti effettuati nel periodo 1/1/2003 – 13/9/2006 (in particolare rilevano le fatture o gli altri documenti equipollenti (bollette doganali o schede carburante) con data di emissione compresa tra le due date) ed è ammesso nella misura forfetaria del 40% dell'IVA assolta a suo tempo.

Dall'importo così determinato bisognerà sottrarre l'IVA eventualmente dedotta all'epoca, ricordando che sulle spese di acquisto dei veicoli, sui canoni di leasing e su quelli di noleggio era possibile detrarre il 10% dell'IVA per il 2003, 2004 e 2005, ed il 15% per il 2006, mentre sulle spese di impiego, custodia e manutenzione e sull'acquisto di carburanti e lubrificanti l'IVA era totalmente indetraibile.

Inoltre occorrerà detrarre anche l'IRES (o IRPEF) e l'IRAP a suo tempo risparmiate in quanto l'IVA che era indetraibile è stata detratta come costo deducibile, in misura diversa a seconda del fatto che le spese fossero deducibili al 100% (come avveniva ad esempio, fino al 2005, per le auto in uso promiscuo al dipendente) o in misura inferiore (normalmente, sempre fino al 2005, era previsto il 50% per tutte le spese relative ai veicoli, tenendo conto di un tetto massimo di

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986
Cod.fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001

Via G.Nicotera, 29 - 00195 Roma • Telefono 06.32.17.652/654 – 06.32.17.743/744 • Fax: 06.32.17.712 • e-mail: info@stvaroma.it

deducibilità di 18.076 € per le spese di acquisto e per i canoni di leasing (che potevano essere dedotti in proporzione ad un costo non superiore a tale limite) e di 3.615 € rapportati ad anno per i noleggi: pertanto sarà necessario riconsiderare gli ammortamenti effettuati ed i canoni di leasing o di noleggio dedotti).

Infine dovrà essere portato in diminuzione dall'importo chiesto a rimborso anche il maggior debito IVA derivante dall'eventuale vendita - nel periodo di riferimento di cui sopra - dei veicoli per i quali ora si chiede il rimborso. Ricordiamo, infatti, che al momento della vendita è stato assoggettato ad IVA soltanto il 10% del corrispettivo - se la cessione è avvenuta nel 2003, 2004 o 2005 - oppure il 15% se è avvenuta nel 2006. In seguito alla richiesta di rimborso, invece, secondo l'Agenzia delle Entrate bisognerà assoggettare ad IVA **l'intero corrispettivo di vendita**, al netto dell'IVA già addebitata in fattura (calcolata, come detto, sul 10% o 15% del corrispettivo).

Se questa interpretazione verrà confermata è chiaro che, in caso di vendita del veicolo nel periodo di riferimento (1/1/2003 - 13/9/2006), potrebbe essere più conveniente non chiedere affatto il rimborso, giacché la maggiore detrazione IVA sull'acquisto potrebbe essere completamente annullata dal maggior debito IVA sulla vendita. Tra l'altro bisogna anche tener presente che se si è venduto il veicolo nel periodo di cui sopra, potrebbe essere necessario anche rideterminare la plusvalenza o minusvalenza (a causa dell'IVA precedentemente portata a costo e divenuta ora detraibile) con conseguente incremento di IRES (o IRPEF) e IRAP.

Per i settori dell'agricoltura, caccia, silvicoltura, pesca e piscicoltura la percentuale forfetaria di rimborso di cui sopra è del 35% anziché del 40%.

Da quanto sopra esposto, dunque, ed in attesa di maggiori chiarimenti, risulta già evidente che:

- 1) l'importo effettivamente rimborsato si attesterà presumibilmente intorno al 20-25% dell'IVA assolta nel periodo di riferimento, sempre che il rimborso non venga completamente annullato dall'IVA dovuta sulle vendite e dalle maggiori imposte dirette;
- 2) il recupero dei documenti di spesa ed i calcoli da effettuare sul modello di rimborso renderanno la compilazione dell'istanza particolarmente complessa;
- 3) l'importo spettante sarà rimborsato secondo tempi tutti da stabilire, mentre non è stata prevista la possibilità di portarlo in compensazione sul modello F-24;
- 4) i contribuenti interessati dovranno sostenere costi professionali per la compilazione del modello ministeriale, che sul Sole 24 Ore del 28/2 u.s. sono stati presuntivamente quantificati in 250 €.

Da tener presente che la sopravvenienza attiva derivante dal rimborso, che dovrà essere rilevata in contabilità al momento di presentazione dell'istanza (secondo alcuni autori la parte di rimborso relativa al 2006 dovrebbe essere contabilizzata nel bilancio di questo esercizio), non dovrebbe

essere soggetta a tassazione poiché, come abbiamo visto, sarà già stata ridotta delle imposte risparmiate in precedenza.

Stante le innumerevoli incombenze cui lo Studio è ormai quotidianamente sottoposto, preghiamo i clienti che desiderino effettuare tale richiesta di rimborso di comunicarlo con urgenza al fine di coordinare il lavoro da svolgere.

Ricordiamo, infine, che sarà possibile, in alternativa alla procedura vista sopra, richiedere il rimborso dell'IVA in questione in maniera analitica (anziché forfetaria), con apposita istanza da presentare entro il 15/11/2008; in questo caso, tuttavia, la questione si presenta ancor più complicata perché occorrerà disporre di *“documenti di contabilità aziendale da cui possa desumersi la percorrenza del veicolo in relazione all'esercizio dell'attività d'impresa”* e di *“documentazione amministrativo-contabile nella quale siano indicati gli elementi idonei ad attestare che il veicolo è stato utilizzato in orari e su percorsi coerenti con l'ordinario svolgimento dell'attività”*.

* * *

Tassa CC. GG. sulle vidimazioni

Con l'occasione ricordiamo – come di consueto – che il prossimo 16/3 scade il termine per il versamento, da parte delle società di capitali, della tassa annuale di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

L'importo è invariato rispetto agli anni precedenti ed è pari a 309,87 € se il capitale all'1/1/2007 non superava 516.456,90 € , altrimenti la somma da versare è di 516,46 €.

Il codice tributo è sempre il 7085 e l'anno di riferimento è il 2007 (è appena il caso di ricordare che il versamento deve essere effettuato con l'F-24 telematico).